

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria per l'Italia

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances ("CAA"). La Compagnia assicurativa ha sede in 283 Route d'Arlon, Strassen L-8011, Luxembourg (Lussemburgo)

Prodotto: Motocicli e Ciclomotori Aioi Nissay Dowa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito "**ANDIE**") assicura i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato (assicurazione obbligatoria).



Che cosa è assicurato?

✓ La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia Responsabilità civile auto è prestata con il seguente Massimale Unico:

- € 26.000.000



Che cosa non è assicurato?

Ai sensi dell'art 129, del D.Lgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, non sono considerati terzi e sono soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto:

- ✗ Il conducente del veicolo assicurato responsabile dell'eventuale Sinistro, per danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing, per danni a cose;
- ✗ con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✗ nel caso l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione non è operante:

- ! per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara;
- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ! nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
- ! in caso di dolo del conducente;
- ! nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;

	<p>! relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;</p> <p>! nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista.</p> <p>! se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285;</p> <p>! per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;</p> <p>(Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione).</p> <p>Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di Indennizzo/Risarcimento e franchigie (intendendosi per franchigia, la parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato-Locatario).</p> <p>Le informazioni dettagliate sui limiti di indennizzo/risarcimento e le franchigie sono contenute in altri documenti.</p>
<p> Dove vale la copertura?</p> <p>L'Assicurazione vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per il territorio della Repubblica Italiana; ✓ Città del Vaticano; ✓ Repubblica di San Marino; ✓ Stati dell'Unione Europea; ✓ territorio dell'Islanda; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ nel Liechtenstein; ✓ in Andorra; ✓ in Norvegia; ✓ nel Principato di Monaco; ✓ in Serbia; ✓ in Svizzera; ✓ per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate.
<p> Che obblighi ho?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Contraente o l'Assicurato/Locatario non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti; - Qualora in corso di contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute; - Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza; - Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri; - In caso di Sinistro, l'Assicurato o l'avente diritto deve darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo CAI, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili. 	
<p> Quando e come devo pagare?</p> <p>Il Premio deve essere pagato dal Contraente all'Intermediario assicurativo, alla consegna della Polizza, in via anticipata per l'intera annualità assicurativa. Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario. I metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono: Contanti, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti; Assegni; Carta di credito/Debito; Bonifico.</p>	
<p> Quando comincia la copertura e quando finisce?</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta. Tuttavia la Compagnia manterrà operante la garanzia di Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, fino alla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Compagnia per il medesimo rischio.</p>	
<p> Come posso disdire la polizza?</p> <p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione avvenuta con il pagamento del Premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.</p> <p>Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo.</p>	

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe
MS&AD INSURANCE GROUP

Motocicli, Ciclomotori, Quadricicli, Quadricicli leggeri e Motocarrozette
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l'Italia

Prodotto: Motocicli e Ciclomotori Aioi Nissay Dowa

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo R.C. auto: 27/04/2023 Ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, sede secondaria per l'Italia Via Kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città Roma; tel. 800 894046; sito internet: www.aioinissaydowa.it; e-mail clienti@aioinissaydowa.eu; PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del "Gruppo Toyota", fa parte di MS&AD Insurance Group.

Sede legale: 283 Route d'Arlon, Strassen L-8011, Luxembourg (Lussemburgo)

Recapito telefonico: 0662292910

Indirizzo internet: www.aioinissaydowa.it

E-mail: clienti@aioinissaydowa.eu

PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it

Indirizzo sede secondaria per l'Italia: Via Kiiciro Toyoda 2, CAP 00148 - Roma

Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio: Prot. N. 19-07-001802 del 26/03/2007

Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: 1.00158

La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances ("CAA")

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Le informazioni patrimoniali sono relative all'ultimo bilancio approvato a Londra di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, e sono espresse in euro:

- Capitale Sociale: euro 41.876.000
- Patrimonio Netto: euro 162.586.000
- Riserve Patrimoniali: euro 120.710.000

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE www.aioinissaydowa.it

Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 99.925.000

Requisito patrimoniale minimo: euro 36.237.000

Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura: euro 179.493.000

Valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE: 180%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato (assicurazione obbligatoria).

La formula tariffaria Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe.

In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l'eventuale riduzione o maggiorazione del Premio.

Si indica che l'ampiezza dell'impegno di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Con riferimento alla presente copertura, l'Impresa, senza aumento del premio, risarcisce i danni fino ad un importo massimo superiore ai minimi di legge, previsto in Polizza (Massimale Unico). Resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore alla riserva di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore alla riserva di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Garanzie estese	<p>Ad estensione della garanzia, l'assicurazione copre anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; 2. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; 3. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 4. la responsabilità dell'istruttore per i veicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. <p>La Compagnia assicura, altresì, i rischi, non compresi nell'Assicurazione obbligatoria, indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive (sempre operanti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Civile dei trasportati: a Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione. - Responsabilità Civile per fatto di figli minori: la Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. - Neo patentati - Patente non rinnovata: la Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> 1) la patente venga successivamente rilasciata; 2) la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro; 3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato; 4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente. <p>Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.</p>
Tipo di guida	<p>Ad integrazione della formula Bonus/Malus la Compagnia offre due differenti formule di guida: "Guida Libera" e "Guida Esperta". Si intende operante la formula di guida richiamata in Polizza.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Guida Libera: Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge. b) Guida Esperta: Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 26 anni. Se al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia. <p>La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo; • In caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti; • durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato. <p>E' possibile modificare la Formula di guida in corso d'anno con conseguente variazione di premio in base alle esigenze di copertura del cliente.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non vi sono opzioni con sconto sul premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di Assistenza.

In aggiunta alla garanzia R.C. auto non vi sono ulteriori garanzie e servizi assistenza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni con riferimento alla **Responsabilità Civile dei trasportati sono esclusi** i danni al conducente e al veicolo stesso.

Non sono altresì inclusi nella copertura:

- i danni da inquinamento e contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

Qualora sia richiamata in Polizza la formula Guida Esperta, il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 26 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

RC Auto

In caso di Sinistro, l'Assicurato o l'avente diritto deve darne avviso all'Impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo mail all'indirizzo rca-sinistri@aioinissaydowa.eu, utilizzando preferibilmente il modulo di "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro" (cd. "modulo blu" o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e tutti i documenti relativi al sinistro. Salvo comprovate cause di forza maggiore, **l'omessa denuncia di sinistro o il mancato invio della documentazione richiesta successivamente richiesta**, determina l'inadempimento contrattuale e comporta in particolare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.;
- l'obbligo di risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dall'inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).
- Il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio derivato per le somme che abbia comunque erogate.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria anche nel caso di responsabilità totale dell'Assicurato.

Risarcimento del danno

La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere presentata secondo le seguenti procedure:

a) Risarcimento diretto (direttamente alla Compagnia)

Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente deve essere inoltrata direttamente alla propria Compagnia anziché all'Impresa del responsabile, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'incidente sia avvenuto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la R.C.A. in Italia, repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti

- (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente);
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card;
- l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti" e sul sito dell'IVASS) **deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, inviata per conoscenza anche all'Impresa dell'altro veicolo coinvolto, e deve contenere le seguenti informazioni:

Per i danni al Veicolo ed alle cose:

- la data ed il luogo dell'incidente;
- i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- le targhe dei veicoli;
- la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

b) Procedura ordinaria (alla Compagnia del veicolo responsabile)

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata, l'Assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, l'Assicurato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore.

In caso di incidente con controparte estera avvenuto:

- in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR a UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della compagnia incaricata di liquidare il danno;
- all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi al Centro di informazioni italiano istituito presso Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax: 06.85796229 – email: richieste.centro@consap.it). Per maggiori informazioni vedi www.consap.it;
- all'estero causato da un veicolo non immatricolato e non assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al "Bureau" dello stato in cui è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano);
- all'estero causato da un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta a Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per maggiore dettaglio si rimanda al sito dell'UCI www.ucimi.it ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.

In caso di sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all'estero l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all'UCI – Ufficio Centrale Italiano.

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Assistenza diretta/in convenzione:

Non ci sono enti/strutture convenzionate con la Compagnia che forniscono prestazioni di assistenza diretta all'assicurato.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

Il seguente contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus/Malus. In caso di sinistro che provochi l'applicazione del malus (responsabilità del singolo sinistro o cumulata pari ad almeno il 51%) è data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni o di fruire delle riduzioni di premio nelle seguenti modalità:

	<ul style="list-style-type: none"> per i sinistri RCA gestiti in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa; per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia in regime di risarcimento diretto (CARD) va prima inoltrata a CONSAP S.p.A. (che gestisce la stanza di compensazione per conto di tutto il sistema CARD) la richiesta di conoscere l'importo eventualmente da rimborsare. La risposta viene comunicata direttamente all'indirizzo indicato dall'assicurato assieme alle altre indicazioni utili che consentono di valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro <p>Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti del Contraente o dell'Assicurato/Locatario rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.</p> <p>Tali previsioni si riferiscono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (art. 1897 e 1898 c.c.); al Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, che sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza.
Obblighi dell'impresa	<p>La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro" (cd. "modulo blu" o CAI) completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN.
Rimborso	In caso di recesso esercitato entro il 14° giorno dalla data di decorrenza o di cessazione del rischio - quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto totale o rapina, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato - la Compagnia restituisce al Contraente la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa tra la data di annullamento del contratto e la data di scadenza dello stesso al netto di imposte e oneri parafiscali (SSN). Qualora il Contraente richieda che il contratto relativo al veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Sono ammessi - su espressa richiesta del Contraente - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno); le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.
Sospensione	<p>Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di sospensione di polizza" è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti". La Richiesta di sospensione di Polizza deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via e-mail alla Compagnia.</p> <p>La sospensione avrà effetto dalle 24:00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via e-mail entro la stessa data; nel caso in cui il Contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno</p>

	<p>d'invio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso. All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.</p> <p>In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve.</p> <p>Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.</p> <p>È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione.</p>
--	---

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni con riferimento al diritto del contraente di recedere dal contratto si evidenzia che in caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale dichiarare la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione dell'originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti".
Risoluzione	<p>Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo previa consegna di copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita; In tal caso la compagnia provvede alla restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita. Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti. Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data di effetto della sospensione; - in caso di furto o rapina, previa consegna di copia della relativa denuncia nonché distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo; - in caso di demolizione, previa a) consegna della copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; b) distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso; c) rilascio di una certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio; - in caso di distruzione o esportazione definitiva, previa a) consegna dell'attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; b) distruzione del Certificato e Carta Verde; c) rilascio di una certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Qualsiasi persona fisica o giuridica.	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN.</p>	

Confidential

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?


All'impresa assicuratrice	<p>Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l'Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE", sede secondaria italiana in Via Kiicro Toyoda 2, 00148 Roma, contattando: Ufficio "Assistenza Clienti" Fax: +39 06 454.119.996 E-mail: reclami@aioinissaydowa.eu La funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati al Commissariat aux Assurances ("CAA") con sede in: 7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.aioinissaydowa.it- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Contratto di Assicurazione
Responsabilità Civile Auto:**

***Motocicli e
Ciclomotori Aioi Nissay Dowa***

Edizione 27 aprile 2023 Modello Moto 6.0



Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.

Indice delle Condizioni di Assicurazione

GLOSSARIO		Pag.3
SEZIONE I – NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE		
1.1	Determinazione e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia	Pag.5
1.2	Durata del contratto	Pag.5
1.3	Diritto di ripensamento	Pag.5
1.4	Sostituzione della Polizza e del Certificato	Pag.5
1.5	Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio	Pag.5
1.6	Variazione della residenza del Contraente/ Proprietario	Pag.6
1.7	Estensione territoriale	Pag.6
1.8	Altre Assicurazioni	Pag.6
1.9	Proposta di rinnovo del contratto	Pag.6
1.10	Vendita e consegna in conto vendita del veicolo	Pag.6
1.11	Furto, rapina, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo	Pag.7
1.12	Sospensione del Contratto e sua riattivazione	Pag.7
1.13	Modalità di Rimborso	Pag.8
1.14	Oneri fiscali	Pag.8
1.15	Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione	Pag.8
1.16	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	Pag.8
1.17	Clausola di intermediazione	Pag.8
1.18	Foro competente e rinvio alle norme di legge	Pag.8
SEZIONE II – LE GARANZIE ASSICURATIVE		
CAPITOLO I: GARANZIE BASE		
1.1	Oggetto dell'Assicurazione	Pag.8
1.2	Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)	Pag.8
1.3	Determinazione della classe di conversione universale CU	Pag.9
1.4	Bonus/Malus	Pag.9
1.5	Attestazione dello stato del rischio	Pag.13
1.6	Formule di guida della garanzia R.C. Auto	Pag.14
1.7	Furto totale del veicolo	Pag.14
1.8	Riclassificazioni	Pag.14
CAPITOLO II: ESCLUSIONI		
2.1	Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto	Pag.14
2.2	Esclusioni e rivalsa	Pag.15
SEZIONE III – LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE		
1.1	Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	Pag.15
1.2	Gestione delle vertenze	Pag.16
1.3	Accesso agli atti dell'Impresa	Pag.16

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Appendice (di Polizza) Atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza/Fase stragiudiziale È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

Avente diritto Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Attestato di Rischio Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Banca Dati degli Attestati di Rischio Banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bonus/Malus Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei "periodi di osservazione" si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.

CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

Carta verde Certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.

Certificato (di assicurazione) Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Ciclomotore (art. 52 del Codice della Strada) Veicolo a due ruote o a tre ruote avente una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzato:

- 1) nel caso del veicolo a due ruote, da un motore:
 - 1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure
 - 1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- 2) nel caso del veicolo a tre ruote, da un motore:
 - 2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure
 - 2.2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
 - 2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

Classe di merito di Compagnia È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.

Classe di merito "CU" È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU), ex classe "CIP" di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Tale classe è risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice delle Assicurazioni o Codice Il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria italiana.

Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei "rischi della collettività" non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.

Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Decorrenza (Effetto) Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Estensione territoriale Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Franchigia L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Furto È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Impresa Vedi "Compagnia".

Incendio Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo La somma di denaro dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro, liquidabile in base alla polizza a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale.

Intermediario Persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) istituito presso l'IVASS, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il contratto.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'IVASS è subentrato all'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Legge Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Locatario Utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità sono indicate sulla carta di circolazione.

Massimale La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Massimale Unico: esprime la somma pagabile per ogni

sinistro, indipendentemente dal numero delle persone che abbiano subito lesioni o che siano decedute e qualunque sia il numero dei titolari dei danneggiamenti a cose ed animali (. resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore alla riserva di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore alla riserva di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati).

Motociclo Veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente (art. 53 lett. a) del Codice della Strada).

Motocarrozzeria Veicolo a tre ruote destinato al trasporto di persone, capace di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiato di idonea carrozzeria (art. 53 lett. b) del Codice della Strada).

Periodo di osservazione

- **Sinistri con responsabilità principale:**

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

- **Sinistri con responsabilità paritaria:**

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell'Attestato di Rischio.

Plico Pre-Contrattuale Documentazione precontrattuale composta dai seguenti documenti:

- **Informativa sul Distributore**, (ex All.3 Reg.40 IVASS);
- **Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP** (ex All.4 Reg.40 IVASS);
- **Informativa e Modulo per la manifestazione del Consenso Privacy**.

Proprietario Persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di vincolo Leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.

Polizza Il documento che prova il contratto di Assicurazione.

PRA Pubblico Registro Automobilistico.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Procedimento penale Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un'informazione di garanzia.

Quadriciclo Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW (art. 53 del Codice della Strada).

Quadriciclo leggero (art. 53 del Codice della Strada) Veicolo a motore a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e:

- 1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o
- 2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
- 3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

Quinquennio completo Si intende il quinquennio riportato nell'Attestato di Rischio che per tutte le annualità indicate, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Rapina La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

R.C.A. Responsabilità Civile Auto.

Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.

Reclamante Soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa L'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoppio Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società vedi Compagnia.

Spese di giustizia Sono le spese del processo che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Tariffa La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Tariffa Fissa Formula tariffaria che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.

Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del Codice.

UCI - Ufficio Centrale Italiano Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale. L'attività dell'UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Valore della lite Il valore del contendere.

Veicolo Motociclo, Ciclomotore, Quadriciclo, Quadriciclo leggero e Motocarrozzeria regolarmente assicurato con Polizza RCA.

Il testo del Glossario è aggiornato al 27/04/2023

Condizioni di Assicurazione

SEZIONE I: NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1.1 Determinazione e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla proposta/scheda di polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta/polizza.

Il Premio deve essere pagato da parte del Contraente all'Intermediario alla consegna della Polizza ed in via anticipata per l'intera annualità assicurativa. Non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio.

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario.

I metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono:

- **Contanti, con limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti;**
- **Assegni;**
- **Carta di credito/Debito;**
- **Bonifico.**

Il premio imponibile relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5% calcolato sul premio netto. Le imposte ed il contributo sono riportate sul preventivo e sullo stampato di Polizza.

A seguito del pagamento del Premio, l'Intermediario rilascia i documenti assicurativi: Polizza, Certificato e Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.

In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei documenti assicurativi, la Compagnia rilascia un duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'Assicurato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

1.2 Durata del contratto

Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

Sono ammessi – su espressa richiesta del Contraente – anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la **Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno**, ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

La Compagnia estende l'operatività della Polizza sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia per il medesimo rischio.

1.3 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal pagamento del Premio, a condizione che in

detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale dichiara la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione dell'originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti".

1.4 Sostituzione della Polizza e del Certificato

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza (es. vendita del veicolo e sostituzione con altro veicolo), nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Inoltre, il Premio della nuova Polizza e quindi l'eventuale conguaglio a debito o a credito del Contraente vengono calcolati in base alla Tariffa in vigore al momento della stipula del presente contratto. L'eventuale rimborso è al netto di imposte e oneri parafiscali. Qualora si debba procedere alla **sostituzione del Certificato**, la Compagnia provvederà a consegnarlo al Contraente contestualmente al pagamento dell'eventuale conguaglio; **il Contraente è obbligato a distruggere il Certificato e la Carta Verde della Polizza sostituita, eventualmente in suo possesso. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l'evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.**

1.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio

Il Premio è determinato in base ai dati riportati in Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati in Polizza, nonché al contenuto dell'Attestazione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali previsioni si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verificassero cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l'articolo 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.

1.6 Variazione della residenza del Contraente/Proprietario

Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. **In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 1.5.**

1.7 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'Assicurazione vale anche per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell'Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). **La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.** La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verificano fino alle ore 24:00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all'emissione del contratto. **Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.** Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 1.5 e 1.6.

1.8 Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

1.9 Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può formulare una proposta di rinnovo comunicando al Contraente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del nuovo contratto e alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del Contratto mediante il pagamento del Premio proposto dalla Compagnia. Nello specifico, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà all'indirizzo di residenza del Contraente o all'indirizzo e-mail fornito in fase di stipula della polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza medesima, la comunicazione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

La Compagnia, inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente

l'Attestato di Rischio, mettendolo a disposizione del Contraente nell'Area Clienti Riservata del sito www.aioinissaydowa.eu nella sezione "Area Clienti" come specificato all'art. 1.5, Capitolo I, Sezione II. In aggiunta a questa modalità, il Contraente, e gli altri Aventi diritto, se differenti, possono richiedere la consegna dell'Attestato di Rischio anche tramite posta elettronica facendone richiesta a clienti@aioinissaydowa.eu; la consegna avverrà entro 15 giorni dalla richiesta.

In alternativa, è possibile richiedere una stampa cartacea rivolgendosi al proprio Intermediario. Comunque, ai fini della stipula di un nuovo contratto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli Attestati di Rischio, senza necessità del documento cartaceo.

La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

1.10 Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:

1. Sostituzione con altro veicolo

Il Contraente può rendere valida la Polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o consegnato in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia. In questo caso:

- il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde del veicolo venduto o consegnato in conto vendita e rilasciare alla Compagnia la certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti;

- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

Qualora il veicolo consegnato in conto vendita non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14.

2. Cessione del contratto

Il Contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto alla Compagnia che ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. **Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare alla Compagnia la certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti.**

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. **Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio.** Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

3. Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La Polizza si risolve con restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita, sempreché l'Assicurato consegni copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e

Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti.

Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data di effetto della sospensione.

1.11 Furto, Rapina, Demolizione, Distruzione, Esportazione Definitiva del Veicolo

In caso di furto, rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente:

- in caso di **furto o rapina, deve informare la Compagnia e consegnare copia della relativa denuncia nonché distruggere Certificato e Carta Verde**, se ancora in suo possesso; in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la Polizza del veicolo rubato per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
- in caso di **demolizione, deve informare la Compagnia, consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici nonché distruggere Certificato e Carta Verde**, se ancora in suo possesso, **e rilasciare una certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti**; in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la Polizza del veicolo demolito per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali dal giorno di cessazione del rischio.
- in caso di **distruzione o esportazione definitiva, deve informare la Compagnia, consegnare l'attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa nonché distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l'avvenuta distruzione degli stessi documenti**; in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la Polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno cessazione del rischio.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data di effetto della sospensione.

Per le comunicazioni relative alle fattispecie sopra descritte, artt. 1.10 e 1.11, la Compagnia rende disponibile sul proprio sito internet www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti" il modulo Richiesta di Rimborso.

1.12 Sospensione del contratto e sua riattivazione**1. Sospensione**

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso

di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di sospensione di polizza" è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti". La Richiesta di sospensione di Polizza deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via e-mail alla Compagnia.

La sospensione avrà effetto dalle 24:00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via e-mail entro la stessa data; nel caso in cui il Contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno d'invio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 1.11.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.

È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione.

2. Riattivazione

La riattivazione del Contratto, ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato, prevede l'emissione di nuovi documenti contrattuali e la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della Polizza sospesa; ma in caso di variazione del rischio, l'importo del Premio verrà determinato sulla base della tariffa corrente e verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa.

Se la sospensione è durata meno di 90 giorni, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia, se pari o superiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa; in questo caso l'Attestato di Rischio sarà consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

La riattivazione viene concessa sul veicolo precedentemente assicurato e decorre dalle ore 24:00 della data di pagamento del Premio calcolato.

È consentito chiedere che il contratto sia reso valido per un veicolo di nuova proprietà dello stesso tipo, a condizione che:

- il veicolo precedentemente assicurato sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o cessato definitivamente dalla circolazione o depositato in conto vendita, nonché rubato o rapinato;
- il nuovo veicolo sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa;
- il nuovo veicolo appartenga allo stesso settore tariffario e sia assicurato con la stessa forma tariffaria.

1.13 Modalità di rimborso

Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario.

1.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.15 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione

Se il Contraente non provvede, quando esplicitamente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicurazione (Certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.

1.16 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile).

1.17 Clausola di intermediazione

La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management SE. (di seguito "TIM"), intermediario assicurativo estero, operante in Italia in regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco IVASS degli intermediari UE con il n° UE00005221.

Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Compagnia e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte di quest'ultima.

1.18 Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il Beneficiario sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

SEZIONE II – LE GARANZIE ASSICURATIVE**CAPITOLO I: GARANZIE BASE****1.1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato.

Qualora sia previsto un Massimale Unico, per danni a

persone viene destinato un importo non inferiore alla riserva di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore alla riserva di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Tuttavia, nel caso in cui i massimali minimi di legge per i danni a persone e per i danni a cose ed animali non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale Unico, che costituisce il massimo esborso a carico della stessa.

Ad estensione della garanzia, l'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le **Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;**
2. per i veicoli che risultino adibiti a **scuola guida** in base alla carta di circolazione, la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, **sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la sua presenza a bordo del veicolo;**
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Si ricorda che i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di estensioni della garanzia.

1.2 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive.

1. Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

2. Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione, **purché avvenuta all'insaputa dello stesso**, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile. **Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

3. Neo patentati - Patente non rinnovata

La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, **a condizione che:**

- 1) **la patente venga successivamente rilasciata;**
- 2) **la data di superamento dell'esame sia anteriore al**

Sinistro;

- 3) **la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato;**
- 4) **non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.**

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, **a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.**

1.3 Determinazione della classe di conversione universale CU

Nel caso di Polizze nuove **da stipulare in forma Bonus/Malus** relative a:

- 1. veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe CU 14;
- 2. veicoli assicurati in precedenza con un'altra Compagnia e per i quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU, così come nei casi di veicoli precedentemente assicurati all'estero, si procederà alla determinazione della classe CU secondo le regole seguenti:

a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del **numero di annualità, nell'ultimo quinquennio** (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) **senza Sinistri pagati**, anche a titolo parziale, **con responsabilità principale** secondo la **Tabella A.**

Tabella A

Anni senza Sinistri	Classi di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all'attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

b) **si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati**, anche a titolo parziale, **con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio** (compresa l'annualità in corso); **per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi** giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, è assegnato alla medesima classe CU maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dalla Legge n.40 del 02 Aprile 2007 "Bersani").

1.4 Bonus/Malus

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei **periodi di osservazione** di seguito definiti e che si articola in 18 classi di merito di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti (dalla classe 1 alla classe 18).

I periodi di osservazione sono così definiti:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

La **classe di merito di Compagnia**, per le Polizze nuove, sarà così determinata:

- a) in caso di prima immatricolazione del veicolo, prima Assicurazione dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si applicherà la **classe di merito 14;**
- b) in caso di veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia con regolare attestazione di rischio o precedentemente assicurato all'estero con regolare dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero, si applicherà la **Tabella B.**

Tabella B

Classe "CU" di assegnazione	Classe di Compagnia
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

All'atto della stipula del contratto, la classe di merito viene acquisita e assegnata dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio (fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati). Qualora all'atto della stipula del Contratto l'Attestazione non risulti presente nella suddetta banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito. Le diverse casistiche sono riportate nella seguente

Tabella C.

Tabella C

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "CU" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto.	14	Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita.
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura comma 4-bis dell'art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 (cd. ingresso Bersani).	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già Assicurato.	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale "Stato di famiglia"
Già Assicurato in forma Bonus/Malus, con Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi.	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi).	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto.
Già Assicurato, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi.	14	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", per il quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU.	Classe individuata secondo i criteri di cui all'Art.1.3 comma 2 Capitolo I – Sezione II	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.).
Già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", per il quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU.	14	
Già assicurato all'estero	Classe CU individuata in base alla sinistrosità pregressa indicata nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, secondo i criteri della tabella D e considerando la 14 come classe di ingresso. In caso di mancata consegna della dichiarazione viene assegnata la CU 14.	Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo.

Tabella C

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "CU" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Veicolo già Assicurato o un'altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.	Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata.	<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell'Attestato di Rischio inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestato di Rischio o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.).
Mancata esibizione della carta di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.	18	Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia).
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l'Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all'Art1.3 comma 2 Capitolo I – Sezione II.	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
Veicolo oggetto, da non oltre 60 mesi, di: vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l'Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all'Art. 1.3 comma 2 Capitolo I – Sezione II.	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati alla precedente Assicurazione. Nel caso l'Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all'Art. 1.3 comma 2 Capitolo I – Sezione II.	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Altri casi non previsti dall'Art. 1.3 Capitolo I – Sezione II e/o dalla presente tabella	Classe CU individuata secondo le disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.	

“Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di Regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Tabella D “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia

L'assegnazione della classe CU e della classe Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le seguenti modalità:

Classe “CU” / Classe di Compagnia	Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

L'art. 133 del Codice prevede che le variazioni in diminuzione del premio, riconosciute in assenza di sinistri, siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. Le variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella seguente.

Tabella E Variazione percentuale del premio a seguito dell'evoluzione della classe di Compagnia in assenza di sinistri

Evoluzione classe di Compagnia	Variazione percentuale del Premio Motocicli, Quadricicli e Motocarrozze	Variazione percentuale del Premio Ciclomotori e Quadricicli leggeri
02 -> 01	-5,1%	-4,9%
03 -> 02	-4,9%	-4,7%
04 -> 03	-4,6%	-4,5%
05 -> 04	-4,4%	-4,2%
06 -> 05	-4,4%	-4,1%
07 -> 06	-4,1%	-4,0%
08 -> 07	-3,9%	-3,8%
09 -> 08	-3,8%	-3,6%
10 -> 09	-3,6%	-3,6%
11 -> 10	-3,6%	-3,4%
12 -> 11	-3,4%	-3,3%
13 -> 12	-3,3%	-3,1%

Evoluzione classe di Compagnia	Variatione percentuale del Premio Motocicli, Quadricicli e Motocarrozette	Variatione percentuale del Premio Ciclomotori e Quadricicli leggeri
14 -> 13	-3,2%	-3,1%
15 -> 14	-15,7%	-11,8%
16 -> 15	-3,0%	-3,0%
17 -> 16	-2,9%	-2,8%
18 -> 17	-2,8%	-2,8%

Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP (www.consap.it). Tale **facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.**

1.5 Attestazione dello stato del rischio

Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l'Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

La consegna dell'Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:

- messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell'area riservata con possibilità di consultazione e scarico;
- possibilità di invio mediante e-mail sempre dall'area riservata del sito web della Compagnia;
- modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando l'Assistenza Clienti.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'Attestato di Rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell'Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.

Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all'Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell'Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.

Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Attestato di Rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall'Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l'ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'Attestato di Rischio direttamente dalla compagnia che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

Si precisa che l'Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati

degli Attestati di Rischio.

Nel caso di mancato reperimento dell'Attestato di Rischio nell'apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest'ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo Attestato di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.

In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà, il Contraente, o se persona, diversa, l'Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo. In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo Attestato di Rischio, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

In occasione della scadenza di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a 12 mesi – di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del

soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l'Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Universale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui "Allegato 2" del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'Attestato di Rischio rilasciato dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

La Compagnia non rilascerà l'Attestato di Rischio nei seguenti casi:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d'osservazione non sia stato concluso;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d'osservazione non sia stato concluso.

1.6 Formule di guida della garanzia R.C. Auto (si intende operante la formula di guida richiamata in Polizza)

a) Guida Libera Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.

b) Guida Esperta Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 26 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di **2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia**. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste alla Tabella D di cui all'art. 1.4, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:

- in caso di Sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
- durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato.

È possibile modificare la Formula di guida in corso d'anno, con conseguente variazione di Premio, in base alle esigenze di copertura del Cliente.

1.7 Furto totale del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo,

a condizione che l'emissione del nuovo contratto avvenga entro il periodo di validità dell'ultimo Attestato di Rischio rilasciato e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso del suddetto beneficio, per tale veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14.

1.8 Riclassificazioni

a) Mancato invio o invio di documenti non conformi

Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l'avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia **eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato.** Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l'Attestato di Rischio, con l'indicazione della corretta classe di merito.

Nel caso l'Assicurato abbia fornito la dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (modello "Dichiarazione del Contraente - Integrazione ATR"), e la verifica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella Polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

b) A seguito di Sinistro

1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del malus, venga successivamente eliminato perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via telematica l'Attestato di Rischio, considerando il Sinistro come "senza seguito"; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.

2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del malus, si procederà, **all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.**

CAPITOLO II: ESCLUSIONI

2.1 Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto

Ai sensi dell'art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
- relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe

avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Sono sempre esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;

L'assicurazione non è, altresì, operante:

- a) con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati per i danni al conducente e al veicolo stesso;
- b) per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali.

SEZIONE III – LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA GESTIONE DELLE VERTENZE

1.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o l'avente diritto **deve darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo di "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro"** (cd. "modulo blu" o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), **immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza**, fornendo ogni notizia e documento utili.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e tutti i documenti relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, **l'omessa denuncia di sinistro o il mancato invio della documentazione richiesta successivamente**, determina l'inadempimento contrattuale e comporta in particolare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.;
- l'obbligo di risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dall'inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).
- Il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio derivato per le somme che abbia comunque erogate.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria anche nel caso di responsabilità totale dell'Assicurato.

2 Risarcimento del danno

La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere presentata secondo le seguenti procedure:

a) Risarcimento diretto (direttamente alla Compagnia) Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente deve essere inoltrata direttamente alla propria Compagnia anziché all'Impresa del responsabile, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'incidente sia avvenuto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la R.C.A. in Italia, repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente);

- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card;
- l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti" e sul sito dell'IVASS) **deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, inviata per conoscenza anche all'Impresa dell'altro veicolo coinvolto, e deve contenere le seguenti informazioni:

Per i danni al Veicolo ed alle cose:

- la data ed il luogo dell'incidente;
- i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- le targhe dei veicoli;
- la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni
- da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi
- permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso
- spettante al professionista

b) Procedura ordinaria (alla Compagnia del veicolo responsabile)

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata, l'Assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, l'Assicurato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore.

La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.

1.2 Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

1.3 Accesso agli atti dell'Impresa

I Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all'articolo 3 del suddetto Decreto.

Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro 15 giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 27/04/2023

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.it>

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE

Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 - Roma
Italy Branch- Iscritta alla CCIAA di Roma n. RM/1178631
Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000
Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità UE, annesso
all'Albo IVASS, al n. I00158 con Codice Impresa n. D959R

Sito internet: <http://www.toyota-im.it>

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria Italiana
Via Kiiciro Toyoda, 2
00148 Roma